

Disegno di legge recante “*Individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati*”

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative. Disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
2. La presente legge, in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni ed eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:
 - a) la soppressione o razionalizzazione di enti e organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
 - b) la modifica della composizione dei Consigli e delle Giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori;
 - c) la definizione e la disciplina di piccoli Comuni;

- d) la modifica delle funzioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale;
- e) modifiche inerenti ai Direttori generali degli enti locali;
- f) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

CAPO II

Funzioni fondamentali

Art. 2

(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a) la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
 - b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
 - c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
 - d) il controllo interno;
 - e) la gestione finanziaria e contabile;
 - f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
 - g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
 - h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
 - i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
 - j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;

- k) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
- l) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
- m) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
- n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- o) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- p) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
- q) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
- r) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- s) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- t) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- u) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

Art. 3

(Funzioni fondamentali delle Province)

1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Province sono:
 - a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
 - b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
 - c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
 - d) la gestione finanziaria e contabile;
 - e) il controllo interno;
 - f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
 - g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
 - h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
 - i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
 - k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
 - l) funzioni di competenza in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
 - m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
 - n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

- o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- p) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
- q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
- r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;
- s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

Art. 4

(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane)

1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:

- a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;
- b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
- d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- e) la mobilità e la viabilità metropolitana;
- f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Art. 5

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla Provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al Comune, o al Comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla Provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, e previo accordo in Conferenza unificata. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane così come previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 6

(Disciplina delle funzioni fondamentali)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Art. 7

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere

esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

Art. 8

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), possono essere esercitate da ciascun Comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di Comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t) e u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri Comuni.
4. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un Comune non può essere svolta da più di una forma associativa.
5. Le Province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data determinata dai decreti legislativi di cui all'articolo 14.
6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un

numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di Comuni di cui agli articoli 30 come modificato dalla presente legge, e 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni Comune può fare parte di una sola unione di Comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

8. All'articolo 32 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati.

3. Lo statuto prevede il Presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i Sindaci dei Comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni associati e che il Consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.”;

b) al comma 5, è soppresso il secondo periodo.

CAPO III

Funzioni amministrative degli enti locali

Art. 9

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane individuate dalla presente legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:
 - a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
 - b) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del Comune;
 - c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei

decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le Amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle Regioni ed agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 10

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata dalla presente legge ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.
2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a Comuni, Province e Città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza Unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da Regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

Art. 11

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Il Governo presenta al Parlamento appositi disegni di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 12

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
 - b) sopprimono ed accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai Comuni e alle Province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.
2. Qualora le Regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a Comuni, Province e Città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
 - b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

Art. 13

(Delega per la adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato Testo unico, recepite nel Codice e nelle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

CAPO IV

Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato

Art. 14

(Razionalizzazione delle Province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle Province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e

- delle finanze, previa iniziativa dei Comuni, sentite le Province e la Regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) previsione che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
 - b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato;
 - c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della Provincia o delle Province interessate e della Regione;
 - d) previsione della soppressione di Province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
 - e) attribuzione ad una o più Province contigue nell'ambito della stessa Regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere;
 - f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 15

(Prefetture - Uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) mantenimento in capo agli Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;

e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;

f) titolarità in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;

g) accorpamento, nell'ambito della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'Ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;

j) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

k) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del venticinque per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei Prefetti preposti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, quali Commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera k);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Capo V

Soppressioni e abrogazioni relative ad enti e organismi

Art. 16

(Soppressione dei difensori civici comunali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico ad eccezione di quello delle Province. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assumono la denominazione di "difensori civici territoriali".
2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti ai sensi del citato articolo 11 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.
4. I Comuni, con apposita convenzione con la Provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 1.

Art. 17

(Abrogazione delle disposizioni statali relative alle Comunità montane, isolane e di arcipelago e soppressione dei relativi finanziamenti)

1. A decorrere dal 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai Comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati Comuni montani i Comuni in cui almeno il settantacinque per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

3. Le risorse di cui al comma 2, secondo periodo, sono attribuite alle Regioni secondo le modalità stabilite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalle relative norme di attuazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Art. 18

(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del Testo unico.

2. I Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore

della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.
5. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.
6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del Testo unico.

Art. 19

(Soppressione dei Consorzi tra enti locali)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i Consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla stessa data cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei Consorzi. Sono esclusi dalla

soppressione i Consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico. Sono altresì esclusi dalla soppressione i Bacini imbriferi montani.

2. Le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni già spettanti a tutti i Consorzi fra gli enti locali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le Regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni, le Province, o le Regioni, succedono a tutti i Consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano solo ai consorzi che non sono costituiti esclusivamente da Enti locali. Per i consorzi costituiti esclusivamente da Enti locali spetta a questi ultimi la regolazione degli effetti conseguenti al loro scioglimento.

CAPO VI

Organi degli enti locali

Art. 20

(Composizione dei Consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 37 (Composizione dei Consigli) 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 45 membri nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 37 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 32 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 22 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 15 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 10 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
 - i) da 8 membri nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:
- a) da 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 30 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
 - c) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
 - d) da 20 membri nelle altre Province.
3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.".

Art. 21

(Composizione delle Giunte)

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco

e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5.”;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti; non superiore a 3 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- b) non superiore a 4 per le Province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 36 consiglieri.”.

Art. 22

(Efficacia delle norme sulla composizione degli organi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Organi)

1. All'articolo 36, comma 1, del Testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri."

Art. 24

(Attribuzioni dei Consigli)

1. All'articolo 42, comma 2, lettera a), del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: "salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi".
2. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;"
3. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;"
4. All'articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo unico, le parole: "con esclusione della" sono sostituite dalle seguenti: "inclusa la".
5. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;"
6. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 e all'articolo 46, comma 3;”.

7. All'articolo 44 del Testo unico, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.”.

8. All'articolo 48 del Testo unico è abrogato il comma 3.

CAPO VII

Norme in materia di piccoli Comuni

Art. 25

(Definizione di piccoli Comuni)

1. Ai fini del presente capo per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 26

(Misure organizzative a favore dei piccoli Comuni)

1. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori

pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

Art. 27

(Semplificazione documenti finanziari e contabili)

1. Per i piccoli Comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli Comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del Testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.

CAPO VIII

Direttore generale degli enti locali

Art. 28

(Direttore generale degli enti locali)

1. All'articolo 108 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo del comma 1, le parole: "superiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore ai 65.000 abitanti";

b) al primo periodo del comma 3, le parole: "inferiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai 65.000 abitanti" e le parole: "i 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i 65.000 abitanti".

Capo IX

Controlli

Art. 29

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del Testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."

2. L'Articolo 147 del Testo unico è sostituito dai seguenti:

"Art. 147 (*Tipologia dei controlli interni*) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche

mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
- e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale e

provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. L'esito del controllo di cui al comma 2 è trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter (*Controllo strategico*) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata

e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 147-quater (*Controlli sulle società partecipate*) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

Art. 147-quinquies (*Controllo sulla qualità dei servizi*) 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali

da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-sexies (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province.”.

3. L'articolo 151 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 151 (*Principi in materia di contabilità*) 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto

anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.".

4. L'articolo 169 del Testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 169 (*Piano esecutivo di gestione*) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Unioni di Comuni.”.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico sono sostituiti dal seguente:

“Art. 196 (*Controllo di gestione*) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle Province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio

i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizione statutaria.”.

6. Le disposizioni del Testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate ed integrate dal presente articolo, si applicano fermo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 30

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 234 del Testo unico è sostituito dai seguenti:
“2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
 - a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - b) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.".

2. Al comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico è inserito il seguente:

"3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo Statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un solo revisore.".

4. Al comma 2 dell'articolo 236 del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo,".

5. All'articolo 239 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;"

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; verifica della

regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;"

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.";

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;"

CAPO X

Norme finali e abrogazioni

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Al Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;

b) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e l'esercizio associato di funzioni";

2) al comma 7 è soppressa la parola: "funzioni";

3) il comma 8 è abrogato;

- c) sono abrogate, limitatamente ai Consorzi quali forme di gestione associata di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;
- d) all'articolo 2, comma 1, le parole: "le Comunità montane, le Comunità isolate" sono soppresse;
- e) all'articolo 4, comma 3, le parole: "ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni e alle Province";
- f) all'articolo 58, comma 1, le parole: ", Presidente degli organi delle Comunità montane" sono soppresse;
- g) all'articolo 66, comma 1, le parole: "di Presidente o di assessore della Comunità montana" sono soppresse;
- h) all'articolo 77, comma 2, le parole: "i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane," sono soppresse;
- i) all'articolo 79:
- 1) al comma 1, le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole: "ai Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 3) al comma 3, le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 4) al comma 4, le parole: "delle Comunità montane" e le parole: "Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;
- j) l'articolo 81, comma 1, le parole: "i Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;
- k) all'articolo 82:
- 1) al comma 1, le parole: "il Presidente della Comunità montana" e le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole: "e delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 3) al comma 8, lettera c), le parole: "delle Comunità montane" e le parole: "o alla popolazione montana della Comunità montana" sono soppresse;
- l) all'articolo 86:

- 1) al comma 1, le parole: “per i Presidenti di Comunità montane,” sono soppresse;
 - 2) al comma 4, le parole: “le Comunità montane,” sono soppresse;
- m) all'articolo 137, comma 3, le parole: “allargata ai rappresentanti delle Comunità montane” sono soppresse;
- n) all'articolo 142, comma 1, le parole: “e delle Comunità montane” sono soppresse;
- o) all'articolo 156, comma 2,
- 1) al primo periodo, le parole: “ovvero secondo i dati dell'Uncem per le Comunità montane” sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: “le Comunità montane e” sono soppresse;
- p) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppeso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- q) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ;
- r) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppeso;
- s) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppeso;
- t) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppeso;
- u) all'articolo 207, comma 1, le parole: “nonché dalle Comunità montane di cui fanno parte” sono soppresse;
- v) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: “, le Comunità montane” sono soppresse;
- w) all'articolo 222, comma 1, le parole: “e per le Comunità montane ai primi due titoli” sono soppresse;
- x) all'articolo 224, comma 1, le parole: “, del Sindaco metropolitano e del Presidente della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “e del Sindaco metropolitano”;

- y) all'articolo 234, comma 3, le parole: "e nelle Comunità montane" e le parole: "o dall'assemblea della Comunità montana" sono soppresse;
- z) all'articolo 236, comma 2, le parole: ", delle Comunità montane" sono soppresse;
- aa) all'articolo 238, comma 1, le parole: "e le Comunità montane ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono soppresse;
- bb) all'articolo 241, comma 5, le parole: "al revisore della Comunità montana ed" e le parole: ", rispettivamente, al Comune totalmente montano più popoloso facente parte della Comunità stessa ed" sono soppresse;
- cc) all'articolo 242, comma 3, le parole: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni, Province e Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni e Province".

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 34, comma 3, le parole: ", dei Comuni e delle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e dei Comuni" ed il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 36, comma 1, alinea, le parole: ", a ciascun Comune ed a ciascuna Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: " e a ciascun Comune" e la lettera c) è abrogata;
- c) all'articolo 41, comma 1, le parole: ", di tutti i Comuni e di tutte le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e di tutti i Comuni" e il comma 4 è abrogato.

3. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

4. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 32

(Norma di coordinamento per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.